

Piano annuale	degli interv	enti per la	cultura 2023

LR 16 maggio 2019, n. 17

Artt. n. 17, 26, 31,35

BANDO WELFARE

Bando per il sostegno finanziario di attività culturali e di spettacolo a tema welfare culturale negli istituti e luoghi della cultura

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Stanziamento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
- Art. 5 Requisiti di ammissibilità dei progetti
- Art. 6 Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 7 Motivi di esclusione
- Art. 8 Spese ammissibili
- Art. 9 Spese non ammissibili
- Art. 10 Avvio del procedimento e responsabile del procedimento
- Art. 11 Istruttoria e procedimento valutativo
- Art. 12 Criteri di valutazione e punteggi
- Art. 13 Graduatoria e concessione contributo
- Art. 14 Entità del contributo
- Art. 15 Esecuzione, rendicontazione e controlli
- Art. 16 Revoca del contributo
- Art. 17 Obblighi di pubblicità
- Art. 18 Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Finalità

Il Bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali per attività culturali/di spettacolo dal vivo a tema welfare culturale negli istituti e luoghi della cultura del Veneto, in attuazione degli articoli n. 17, 26, 31, 35 della LR n. 17/2019 e dell'Azione T 1 ("Attività culturali/di spettacolo dal vivo a tema welfare culturale negli istituti e luoghi della cultura") del Piano annuale della cultura 2023, approvato con DGR n. 235 del 7 marzo 2023.

Art. 2 - Stanziamento

La dotazione finanziaria per l'azione è pari a Euro 70.000,00.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Bando, si forniscono le seguenti definizioni:

a) welfare culturale: azioni che, promosse da soggetti sia singoli sia in rete in un'ottica di servizio integrato, secondo una visione multidisciplinare della fruizione, mettono in relazione professionisti della cultura, della sanità e dei servizi sociali, e artisti per la realizzazione di progetti mirati al raggiungimento di un benessere diffuso dei singoli cittadini e della collettività promuovendo la qualità della vita per il tramite dei contesti artistici;

b) rigenerazione umana: azioni che, mettendo al centro la persona, sviluppano una concezione del vivere sia delle comunità (con particolare riguardo alle realtà urbane più piccole o alle periferie dei grandi agglomerati abitativi) sia dei singoli individui, orientate a evidenziare il valore delle relazioni, in particolare delle relazioni di cura, e a sviluppare pratiche di inclusione sociale.





Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

- 1. Possono richiedere contributo:
 - a) soggetti titolari, pubblici e privati di musei, archivi e biblioteche pubblici e privati senza scopo di lucro riconosciuti pro tempore d'ufficio per l'arco del triennio 2022 2024 il cui elenco aggiornato è consultabile nelle pagine internet del Portale Veneto Cultura (https://www.culturaveneto.it/). Sono escluse le persone fisiche;
 - b) associazioni culturali, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali nel cui statuto siano esplicitamente previste attività in ambito museale, bibliotecario, archivistico, teatrale, cinematografico e delle arti performative oppure del welfare o di ambito socio-sanitario;
 - c) soggetti pubblici e privati specializzati nell'operare nei settori della sanità e dei servizi sociali, del welfare culturale e della rigenerazione umana.
- 2. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo. Il soggetto che presenta richiesta è tenuto a dichiarare se è presente e partecipa ad altri progetti presentati su questo stesso bando, anche in qualità di attuatore per conto di altro soggetto richiedente.
- 3. Ciascun soggetto deve dichiarare se ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.
- 4. In base alle disposizioni generali del Piano annuale degli interventi per la cultura 2023, gli enti partecipati e i soggetti che ricevono dalla Regione un contributo previsto da specifiche normative regionali per il loro funzionamento o per il sostegno di attività non possono partecipare ai bandi ordinari, come il presente, per la presentazione di iniziative.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei progetti

Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno i seguenti requisiti:

- a) riguardano attività che ricadono in modo chiaro nelle definizioni di welfare culturale e di rigenerazione umana date all'art. 3 del presente bando;
- b) prevedono costi complessivi ammissibili non inferiori a Euro 5.000,00;
- c) garantiscono, in sede di presentazione dell'istanza e di rendicontazione, il cofinanziamento, con fondi propri e/o altri fondi, del costo totale per almeno il 50% dell'importo;
- d) vengono avviati e compiutamente realizzati nel territorio della Regione Veneto nel corso dell'anno 2023

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

- 1. La domanda, da formulare compilando il modulo disponibile a questo link, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve:
 - a) essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, disponibile nella sezione "Bandi Avvisi Concorsi" del sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Portale Cultura Veneto;
 - b) essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa (in questo caso deve essere trasmessa una copia in formato pdf del modulo sottoscritto).
- 2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario (in caso di firma autografa);
 - scheda progetto;
 - piano finanziario del progetto con indicazione delle uscite e delle entrate, della quota di cofinanziamento e del contributo richiesto;
 - atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente redatto in forma pubblica e aggiornato o scrittura privata registrata se non già trasmesso all'Amministrazione regionale;
- 3. I richiedenti devono pagare l'imposta di bollo, se dovuta, con le modalità descritte nel modulo di domanda.
- 4. La domanda di contributo, con gli allegati e l'elenco degli stessi, va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della Direzione Beni Attività culturali e Sport: beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it.
- 5. La domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati esclusivamente in formato .pdf e riportare nell'oggetto la dicitura "Domanda di contributo LR 17/2019, artt. 17, 26, 31, 35 Bando WELFARE". Si consiglia di prestare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo http://regione.veneto/we/affari-generali/pec-regione-veneto .





6. La domanda va spedita, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo

Art. 7 - Motivi di esclusione

- 1. La domanda è esclusa in presenza in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del Bando;
 - b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del Bando;
 - c) presentata oltre il termine o non trasmessa a mezzo PEC;
 - d) priva di valida sottoscrizione.

Art. 8 - Spese ammissibili

- 1. Sono considerate ammissibili le spese di natura esclusivamente corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili alla proposta progettuale.
- 2. Le spese generali sostenute dal soggetto proponente (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria, rimborsi spese per i professionisti esterni all'organizzazione, ecc.) sono ammissibili entro il limite massimo del 10% del totale del costo preventivato.
- 3. Le spese relative a studi, analisi e indagini propedeutici al progetto sono ammesse nella misura massima del 10% dell'importo complessivo dell'intervento;
- 4. Le spese per il personale dipendente del soggetto richiedente impiegate specificamente nel progetto sono ammissibili entro il limite massimo del 10% del totale del costo preventivato.
- 5. Le spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore, nonché per ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo, se previsto dalla legge, sono ammesse purché non recuperabili e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 9 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse nel bilancio di progetto, sia a preventivo sia a consuntivo, le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese non riconducibili in modo chiaro e diretto alla realizzazione del progetto;
- b) spese di investimento (beni strumentali durevoli, interventi di carattere edilizio);
- c) erogazioni liberali;
- d) multe e sanzioni; interessi passivi;
- e) approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita nell'ambito delle attività.
- 2. Non è consentita l'erogazione del contributo regionale sotto forma di contributi a terzi.

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport

Oggetto del procedimento: Bando/Avviso per la concessione di contributi per attività culturali/di spettacolo dal vivo a tema welfare negli istituti e luoghi della cultura. Anno 2023.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Valentina Galan, direttore U.O. Beni e servizi culturali

<u>Data</u>: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

<u>Ufficio referente per la presa visione degli atti</u>: Ufficio Musei – Tel. 0412792700.

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/1990.

Art. 11 - Istruttoria e procedimento valutativo

- 1. La struttura regionale competente verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti richiesti di cui agli articoli 4 e 5 del presente Bando.
- 2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione, valuterà i progetti ammissibili sulla base dei criteri e dei punteggi evidenziati nella tabella all'art. 12, co. 2 di questo Bando.

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi





- 1. La valutazione tiene in considerazione particolare gli interventi maggiormente significativi e qualitativamente apprezzabili che mettono al centro le persone, considerate non come fruitori passivi ma quali comunità portatrici di valori, di saperi, di abilità che si pongono in relazione attiva con gli istituti e i luoghi della cultura.
- 2. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati definendo una graduatoria:

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI		
	PUNTEGGI massimi	
Analisi del contesto di intervento	punti 8	
Descrizione degli obiettivi attesi in relazione alla tipologia di pubblico cui le attività sono destinate	punti 15	
Presenza di competenze professionali specifiche	punti 15	
Sostenibilità economica del progetto (percentuale di autofinanziamento oltre il 50% attraverso l'utilizzo di risorse proprie o di altre risorse; da 0 a 5 punti)	punti 5	
Sinergia per consentire continuità nel tempo del progetto (coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati del territorio in un'ottica di rete o di partenariato; da 0 a 5 punti)	punti 5	
Presenza di azioni orientate alla sostenibilità ambientale (da 0 a 2 punti)	punti 2	

- 3. Il punteggio massimo acquisibile da ciascun progetto è pari a 50 punti. Il punteggio minimo acquisibile, sotto il quale il contributo non è concedibile, è pari a 20 punti.
- 4. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:
 - a) presenza di competenze professionali specifiche;
 - b) analisi del contesto di intervento.

Art. 13 - Graduatoria e concessione contributo

- 1. Il Direttore della struttura regionale competente con proprio decreto, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con l'indicazione del contributo concedibile, nonché l'elenco dei progetti esclusi con la relativa motivazione.
- 2. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 1, con deliberazione di Giunta regionale saranno assegnati i contributi sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria in caso di fondi aggiuntivi derivanti da rinunce o da altre sopravvenienze.
- 4. I soggetti beneficiari riceveranno formale notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare l'accettazione del contributo, decorsi i quali si intende accettato.

Art. 14 - Entità del contributo

- 1. Il contributo regionale potrà coprire al massimo il 50% del costo complessivo del progetto riferito alle spese ammissibili a contributo. Il disavanzo rimarrà in carico al soggetto proponente e finanziato con fondi propri o di terzi.
- 2. L'entità del contributo è così determinata sulla base del punteggio attribuito dal Nucleo di valutazione:

Punteggio compreso tra 50 e 45 punti	L'entità del contributo è calcolata sino al 100% di
	quanto richiesto





Punteggio compreso tra 44 e i 39 punti	L'entità del contributo è calcolata sino al 75% di quanto richiesto
Punteggio compreso tra 38 e 20 punti	L'entità del contributo è calcolata sino al 50% di quanto richiesto

- 3. Il tetto massimo del contributo regionale è pari a Euro 10.000,00.
- 4. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per la medesima iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento. Possono essere cumulabili altri finanziamenti che verranno valutati secondo quanto stabilito dall'art.12 del Bando
- 5. In sede di rendicontazione, il contributo viene interamente confermato se si rendicontano spese pari ad almeno l'80% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario; qualora fossero rendicontate spese per un importo inferiore all'80% e superiori o uguali al 50% delle spese ammissibili previste, il contributo verrà ridotto proporzionalmente. Qualora fossero rendicontate spese inferiori al 50% il contributo sarà revocato.

Art. 15 - Esecuzione, rendicontazione e controlli

- 1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
- 2. Le variazioni del progetto ammesso a contributo devono essere previamente autorizzate dall'Ufficio regionale competente e per essere ammissibili non devono incidere sui requisiti di cui agli articoli 4 e 5, né alterare sostanzialmente gli elementi valutati ai sensi dell'art. 12.
- 3. Il beneficiario è tenuto a comunicare l'eventuale variazione o la chiusura del regime Iva.
- 4. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.
- 5. Gli interventi realizzati con il contributo regionale dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 31.12.2023.
- 6. La rendicontazione dovrà riguardare tutte le spese preventivate ammesse a contributo,
- 7. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione elencata, redatta sui modelli predisposti dalla Direzione:
 - a) relazione dettagliata del progetto realizzato;
 - b) bilancio consuntivo generale delle entrate e delle uscite;
 - c) regolare documentazione contabile attestante i pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario del finanziamento.

Art. 16 - Revoca del contributo

- 1. Il contributo è revocato o decade nei seguenti casi:
- rinuncia del beneficiario
- mancata realizzazione del progetto
- spesa rendicontata inferiore al 50% del bilancio preventivo
- presentazione di dichiarazioni mendaci a esito dei controlli previsti dall'art. 17, comma 3.

Art. 17 - Obblighi di pubblicità

- 1. I beneficiari dovranno evidenziare in tutto il materiale promozionale e pubblicitario che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità di comunicazione nella lettera di concessione del finanziamento.
- 2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.
- 3. Ai sensi della L. 124/2017 (commi da 125 a 129), i beneficiari di contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di importo annuo uguale o superiore a Euro 10.000,00 hanno l'obbligo di pubblicare tale contributo nel proprio sito entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali





L'informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente Bando.



